

dal dott. Marinelli dallo Stato.

Opzioni

L'art. 5 dell'Accordo previdenziale prima indicato dà facoltà all'impiegato di optare:

- a) per la riscossione del capitale assicurato;
- b) per il riscatto, fino al 25% del valore attuale, della rendita eccedente il valore di conversione del capitale assicurato.

In tale ipotesi la rendita mensile verrà ridotta del valore di rendita delle somme liquidate in contanti.

La somma di cui al punto a) è stata calcolata aggiungendo al capitale assicurato con le polizze obbligatorie - lire 1.141.815 - i contributi versati successivamente al 2 settembre 1951, data in cui il com. Marinelli ha compiuto il 65° anno di età e gli interessi maturati fino al 30 settembre 1957: ciò in analogia a quanto disposto dall'art. 13 dell'Accordo previdenziale, il quale dispone che in caso di trattamento in servizio oltre il 60° anno di età, il capitale assicurato è accantonato e capitalizzato al tasso di interesse del 5% e che il